

Informativa prevenzione delle molestie e della violenza di genere nei luoghi di lavoro

Premessa

Uno degli obiettivi primari di Ecolab è garantire il rispetto e il benessere di tutti i dipendenti. Per questo Ecolab non tollera alcuna forma di molestia e di violenza e si impegna attivamente a prevenire e sanzionare eventuali comportamenti non aderenti al Codice di Condotta interno.

Scopo e campo di applicazione

Il presente documento, parte integrante del nostro sistema di compliance e strumento applicativo del nostro Codice di Condotta¹, è destinato a tutta la popolazione aziendale. Esso intende delineare delle linee guida per definire i comportamenti che sono da intendersi vietati all'interno del nostro contesto lavorativo, al fine di prevenire ogni potenziale fenomeno di molestia o violenza sul luogo di lavoro.

Il seguente regolamento è pensato nell'ottica di garantire un ambiente di lavoro privo di fattori di discriminazione e di qualsiasi forma di violenza, verbale, fisica o psicologica. Lo scopo primario è tutelare il benessere di tutto il personale e creare un ambiente di lavoro inclusivo.

La prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sano e rispettoso.

Obiettivi

- Promuovere un ambiente di lavoro sicuro: assicurare che tutti i dipendenti si sentano protetti e rispettati.
- Sensibilizzare: educare i dipendenti sui comportamenti inappropriati e sulle conseguenze delle molestie.
- Fornire strumenti: offrire risorse e procedure chiare per segnalare e affrontare le molestie.

Termini e definizioni

Rev01 del 041124 Pagina 1 di 5

¹ È possibile consultare il Codice di Condotta sul portale *MyEcolab* nella sezione "Legal" e all'interno dell'Intranet Aziendale *Inside Ecolab*, seguendo questi passaggi: Home > Compliance and Ethics > Resources > Code of Conduct I Helpline.

Compliance PdR 125 Informativa prevenzione delle molestie nei lughi di lavoro



Come cita il nostro Codice di Condotta per molestia si intende qualsiasi forma di comportamento inappropriato che potrebbe creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo con un impatto negativo sulle prestazioni lavorative di un dipendente.

Le molestie possono manifestarsi in diverse forme, tra cui commenti inappropriati, comportamenti offensivi o intimidatori, e possono avere un impatto significativo sul benessere dei dipendenti.

Più nello specifico, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246":

- Discriminazione di genere: (articolo 25, comma 1 e 2) costituisce discriminazione diretta qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Altresì, si ha discriminazione indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
- Molestia di genere sul lavoro: (articolo 26, comma 1) sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al genere, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
- Molestie sessuali: (articolo 26, comma 2) sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Inoltre:

- Violenza sul lavoro: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità², la violenza sul lavoro è propria di tutti gli episodi in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito sia sul luogo di lavoro che durante gli spostamenti necessari per recarvisi e che può portare gravi conseguenze sia visibili che non visibili su salute, sicurezza e benessere.
- Violenza contro le donne: Secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 Dicembre 1993 qualsiasi atto che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse

Rev01 del 041124 Pagina 2 di 5

_

² ILO/ICN/WHO/PSI Workplace Violence in the Health Sector



le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata.

Ci sono diverse tipologie di violenza di genere:

- **Violenza psicologica**: Fa riferimento a una serie di comportamenti che minano la salute mentale e mirano a far sentire la vittima impotente e a intaccarne l'autostima.
- Violenza economica: È una forma di controllo di tipo economico esercitato nei confronti di una persona le cui opportunità di sviluppo e indipendenza monetari vengono lese.
- Violenza verbale: È una forma di abuso emotivo che si manifesta attraverso l'uso di parole o linguaggio per infliggere danno, umiliazione o controllo.
 Viene spesso definita come violenza invisibile proprio perché le conseguenze non sono immediatamente visibili e riconoscibili, ma può avere effetti profondi e duraturi sulla salute mentale e sull'autostima.
- **Violenza fisica**: È un comportamento con il quale una persona intenzionalmente arreca dolore fisico ad un'altra persona.
- **Violenza sessuale:** Riguarda l'imposizione di rapporti sessuali o pratiche sessuali non desiderati e quindi non consensuali.
- Stalking: È un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione con una persona vittima di tali attenzioni e comportamenti non graditi.

Fonti:

Neuhart, R., & Carney, A. (2020). Psychological abuse. In *Elder Abuse* (pp. 163-182). Academic Press
Herman, J. L. (2015). Trauma and recovery: The aftermath of violence--from domestic abuse to political terror. Hachette UK;Fawole, O. I. (2008). Economic Violence To Women and Girls: Is It Receiving the Necessary Attention? Trauma, Violence, & Abuse, 9(3), 167-177

La violenza di genere in Italia: un problema culturale | Ottobre 2024

Dutton, M. A., & Goodman, L. A. (2005). Coercion in intimate partner violence: Toward a new conceptualization. Sex roles, 52, 743-756

Langhinrichsen-Rohling, J. (2005). "Understanding the Psychological Impact of Verbal Abuse

Le Mullen P. E. & Pathé M., The Impact of Stalkers on their Victims, Volume 107, January 1997

Definizioni e indicatori – Istat | Ottobre 2024

Steen, K., & Hunskaar, S. (2004). Gender and physical violence. Social Science & Medicine, 59(3), 567-571

Gainotti M. A. & Pallini, (2008). La violenza domestica. Edizione Magi, Roma.

Riferimenti normativi

Per saperne di più è possibile consultare l'allegato n. 1, in calce a questo documento.

Modalità Operative

Comportamenti vietati

Ecco alcuni esempi di comportamenti che non possono mai essere tollerati.

Rev01 del 041124 Pagina 3 di 5

Compliance PdR 125 Informativa prevenzione delle molestie nei lughi di lavoro



- Commenti sessisti o offensivi;
- Allusioni e doppi sensi;
- · Aggressioni fisiche;
- Atteggiamenti di mobbing, compresi discredito, isolamento, calunnia, esclusione da informazioni essenziali per il lavoro, e altre condizioni di lavoro degradanti, come obiettivi irraggiungibili e scadenze impossibili;
- Avance, commenti di natura sessuale, esibizione di materiale allusivo o esplicito, che sono da considerarsi in qualsiasi caso molestie sessuali;
- Intimidazione o minacce.

L'elenco soprastante indica tipologie di comportamenti che sono da considerarsi sempre violenze e molestie; esso però non può essere ritenuto esaustivo e prescinde dalla percezione delle singole persone in merito alla gravità dei comportamenti.

Quanto detto vale in qualsiasi contesto lavorativo o correlato al lavoro, compresi gli spazi ristoro o i servizi igienico sanitari, gli spostamenti e le missioni di lavoro, compreso il tragitto casa-lavoro, e nella comunicazione e interazione tramite piattaforme e strumenti digitali.

I comportamenti di cui sopra sono sempre sanzionati in conformità con quanto previsto dal Codice di Condotta e dalla normativa.

Come fare una segnalazione

L'azienda ha implementato un servizio di segnalazioni, conforme alle nuove disposizioni nazionali ed europee ed in particolare al Decreto Legislativo n. 24 del 2023. Esse possono essere inoltrate attraverso la piattaforma dedicata al whistleblowing, raggiungibile al seguente link:

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/61016/index.html.

Le segnalazioni possono essere inoltrate sia in forma scritta sia tramite una linea telefonica dedicata, disponibile in più di cento lingue, fra cui l'Italiano.

Il servizio di segnalazione è gestito in modo da garantire e assicurare la non discriminazione e la non ritorsione del segnalante e ne garantisce l'anonimato e la riservatezza.

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di segnalazione e al processo di gestione delle stesse, è possibile fare riferimento a <u>questo documento</u> oppure accedere alla intranet *Inside Ecolab* e seguire questi passaggi (Home > Compliance and Ethics > Resources > Code of Conduct I Helpline > EU Whistleblower Reporting and Investigation Procedures).

È possibile, in alternativa, raggiungere il portale di Whistleblowing e inoltrare una segnalazione attraverso il portale MyEcolab, all'interno della sezione "Legal" e da qui inoltrare una segnalazione.

Rev01 del 041124 Pagina 4 di 5



Allegato 1 – Riferimenti normativi

Di seguito si elencano i principali riferimenti normativi, nazionali e sovrannazionali, in materia di parità di genere e di prevenzione delle molestie sui luoghi di lavoro.

- Decreto legislativo dell'11 aprile 2006 n. 198 (codice delle pari opportunità) e successive modifiche
- Codice Civile Articolo 2087
- Decreto legislativo 81 del 2008 Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
- **Decreto legislativo 165 del 2001** articolo 30 comma 1 bis prevede percorsi di protezione per lavoratrici/lavoratori vittime di violenze o molestie di genere.
- Legge 38 del 2009 legge stalking
- Decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
- Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25/01/2016
- Uni PdR 125 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere
- Convenzione OIL del 21/06/2019 n. 190 Sulla eliminazione delle violenze e le molestie sul luogo di lavoro
- Legge n.4/2021 che recepisce la Convenzione OIL del 21/06/2019 n. 190 Sulla eliminazione delle violenze e le molestie sul luogo di lavoro
- Convenzione OIL del 22/06/1981 n.155 sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
- Raccomandazione 92/131/CEE sulla lotta al mobbing e alle molestie sul lavoro
- Accordo quadro europeo 08/10/2004 sullo stress nei luoghi di lavoro
- Convenzione OIL del 15/06/2006 n.187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
- Accordo Quadro Europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro del 26/04/2007
- Direttiva 2002/73/CE sul principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Rev01 del 041124 Pagina 5 di 5